

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**SOFIM - GEFINA S.P.A. IN
FORMA ABBREVIATA SOFIM
S.P.A.**



YXC1S0

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BERGAMO (BG) VIALE VITTORIO EMANUELE II 4 CAP 24121
Domicilio digitale/PEC	sofim@cert.legalmail.it
Numero REA	BG - 70145
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00209400167
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00209400167 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/01/1953
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE INDICATE ALL'ART. 106, DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ("TUB") E SPECIFICATE DALLA RELATIVA NORMATIVA SECONDARIA DI ATTUAZIONE E PRECISAMENTE ...
Poteri da statuto o da patti sociali	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00209400167
del Registro delle Imprese di BERGAMO
Precedente numero di iscrizione: BG024-3406
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Denominazione: SOFIM - GEFINA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA SOFIM S.P.A.
Data atto di costituzione: 10/01/1953

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Oggetto sociale

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

modifica articoli dello statuto

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE INDICATE ALL'ART. 106, DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ("TUB") E SPECIFICATE DALLA RELATIVA NORMATIVA SECONDARIA DI ATTUAZIONE E PRECISAMENTE L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ESERCITARE LE ALTRE ATTIVITA' EVENTUALMENTE CONSENTITE DALLA LEGGE, NONCHE' ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI, IVI COMPRESA LA COMPRAVENDITA DI VEICOLI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO CONNESSA E STRUMENTALE ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA BANCA D'ITALIA, A CONDIZIONE CHE SIANO SVOLTE IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALLE ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA. RESTA ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO ED OGNI ALTRA ATTIVITA' VIETATA DALLA LEGGE O SUBORDINATA A SPECIALI AUTORIZZAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' CONFERIRE SPECIALI INCARICHI A SINGOLI AMMINISTRATORI, ANCHE CON FACOLTA' DI DELEGA, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O AI CONSIGLIERI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA, E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

IL PRESIDENTE, O CHI NE FA LE VECI, RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

ART.19 DELLO STATUTO

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

CON ATTO DEL 20/04/2016 REP.NR.53285 NOTAIO SANTUS ARMANDO
MODIFICA DELL'ART.8 DELLO STATUTO E ABROGAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART.15,
CONSEQUENTE ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2016 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-04-2016

SOFIM - GEFINA S.P.A.

...
Codice fiscale: 00209400167

" Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) ed è suddiviso in complessive n.12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza valore nominale.",

(fermo il resto);

* di adottare per la sopra indicata modifica nonché per gli adempimenti di legge anche a seguito della richiesta di Banca d'Italia con provvedimento prot.n.426883/16 del 29 marzo 2016, il nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale;

* di conferire all'organo amministrativo, anche in persona dei singoli suoi componenti, i necessari poteri per dare piena esecuzione al deliberato aumento di capitale, curando le conseguenti appostazioni sui libri sociali, facendo insomma tutto quanto risulterà allo scopo utile e necessario, ratificato in tutto fin d'ora l'operato. >>

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e invita gli azionisti a votare la proposta di deliberazione come sopra presentata per l'approvazione con alzata di mano.

Alle ore undici e quaranta il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione come sopra letta all'assemblea, sono presenti numero 15 (quindici) azionisti, portatori di n.ro 8.993.479 azioni, di cui numero 2.804.543 a mezzo delega. Il Presidente, dopo verifica dei voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova per astenuti e contrari, constatata, fa constatare e dichiara che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità

Nessun azionista astenuto e nessun azionista contrario.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio sulla procedura adottata, l'assemblea si scioglie alle ore undici e quarantatre minuti.

Il comparante mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura all'assemblea che a mia domanda dichiara di approvarlo e in conferma il Presidente con me lo sottoscrive.

Consta di quattro fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su quattordici pagine intere e fin qui di questa quindicesima.

Firmato Raffaele Moschen

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

Allegato "B" al n.53285/24230 Repertorio

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

7

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-04-2016

SOFIM - GEFINA S.P.A.

...
Codice fiscale: 00209400167

E' costituita una società per azioni con la denominazione

"SOFIM - GEFINA S.p.A."

o in forma abbreviata **"SOFIM S.p.A."**.

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale in Bergamo.

2.2 Con deliberazione del consiglio di amministrazione potranno essere istituite, modificate e soppresse, in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle attività finanziarie indicate all'art. 106, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB") e specificate dalla relativa normativa secondaria di attuazione e precisamente l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4.2 La società potrà altresì esercitare le altre attività eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse o strumentali, ivi compresa la compravendita di veicoli sia in Italia che all'estero connessa e strumentale alla locazione finanziaria, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4.3 Resta esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) ed è suddiviso in complessive n.12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza valore nominale.

5.2 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di crediti o beni in natura.

5.3 Le azioni sono indivisibili.

5.4 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 6 - Recesso

6.1 Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei soli casi di legge.

6.2 Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

6.3 Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

6.4 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

6.5 Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società, a norma di legge, può emettere obbligazioni convertibili o non, con delibera assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 8 - Assemblea

8.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge

8.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purchè in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

8.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.4 L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta a norma di legge.

8.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-04-2016

SOFIM - GEFINA S.P.A.

...
Codice fiscale: 00209400167

nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

8.6 Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dell'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

8.7 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.8 Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Articolo 9 - Diritto di intervento in assemblea

9.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

9.2 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli che legittimano l'intervento in assemblea sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

9.3 Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente a-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-04-2016

SOFIM - GEFINA S.P.A.

...
Codice fiscale: 00209400167

venti diritto al voto.

9.4 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 10 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

10.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Presidente e Segretario dell'assemblea

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in sua assenza, da colui il quale l'assemblea elegge come proprio presidente.

11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio nominato dall'assemblea stessa.

11.3 Le deliberazioni dell'assemblea, quando non è previsto l'intervento del notaio, sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 - Deliberazioni dell'assemblea

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

12.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

12.3 Al consiglio di amministrazione spetta in via non esclusa

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-04-2016

SOFIM - GEFINA S.P.A.

...
Codice fiscale: 00209400167

siva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505 bis Cod.Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

12.4 L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente secondo le maggioranze di legge.

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

13.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) membri.

13.2 L'assemblea può procedere, all'atto della nomina del consiglio di amministrazione, a nominare il Presidente ed il Vice Presidente. In difetto provvede lo stesso consiglio di amministrazione.

13.3 Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.4 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si intenderà cessato e dovrà essere d'urgenza convocata, dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

13.5 L'assemblea determina il compenso annuale da corrispondere al consiglio di amministrazione e può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. I componenti del consiglio di amministrazione hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 14 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

14.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

14.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, con telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima.

14.3 L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e il luogo di convocazione.

14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno

avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione quali sistemi di teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali condizioni, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

14.5 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

14.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

14.7 La verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ove per legge non debba essere effettuata da un Notaio, è effettuata da un segretario nominato dal consiglio di amministrazione anche al di fuori dei membri del consiglio stesso. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 15 - Competenza e poteri del consiglio di amministrazione

15.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea.

15.2 Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli amministratori, anche con facoltà di delega, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

15.3 Al consiglio di amministrazione spetta infine la competenza concorrente con l'assemblea per adottare le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505 bis del codice civile, l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservati all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione tutti i compiti che il Consiglio è chiamato a svolgere ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 288, Titolo III, Cap. 1,

Sez. II, par. 2.

15.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e favorisce in modo neutrale la dialettica dei componenti esecutivi e non esecutivi sollecitando la partecipazione attiva ai lavori del consiglio. Si adopera affinché le deliberazioni alle quali si giunge siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri e il raccordo informativo rispetto agli eventuali soggetti delegati e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo.

Il Presidente provvede affinché:

- ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che dovranno essere discusse;

- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere conferiti incarichi esecutivi.

Articolo 16 - Rappresentanza della società

16.1 Al presidente del consiglio di amministrazione, o ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della società.

16.2 Il presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 17 - Collegio sindacale

17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, che ne determina il compenso.

17.2 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

L'eventuale revoca dei componenti del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea deve essere debitamente motivata.

17.3 Le riunioni del collegio sindacale devono tenersi almeno ogni 90 (novanta) giorni e possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-04-2016

SOFIM - GEFINA S.P.A.

...
Codice fiscale: 00209400167

(i) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Articolo 19 - Bilancio

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- non meno del 10% alla riserva straordinaria;

nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberasse per incrementare la suddetta riserva straordinaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, previa delibera assembleare, salvo eventuale riporto a nuovo.

19.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione della società

20.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

20.2 La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

20.3 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti uti-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-04-2016

SOFIM - GEFINA S.P.A.

...
Codice fiscale: 00209400167

li ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

20.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 22 - Domicilio

Per i loro rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, - comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica - è quello che risulta dai libri sociali; è onere del socio, dell'amministratore e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare altresì gli eventuali cambiamenti.

Firmato Raffaele Moschen

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento e allegato su supporto cartaceo ai sensi dell'ex art.22 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bergamo, 22.04.2016